



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Novembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell'ordinanza sull'energia (OEn)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Obbligo di notifica dei gestori di rete del gas.....	1
1.2	Prestazioni di garanzie.....	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società	1
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Obbligo di notifica dei gestori di rete del gas

Per ridurre al minimo l'onere a carico dei produttori di gas rinnovabili, del settore e delle autorità, ai fini della verifica della plausibilità dei dati di produzione nel sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti l'organo d'esecuzione richiede ai gestori di rete del gas di fornire i dati già disponibili relativi alle quantità di gas rinnovabili immesse nella rete.

1.2 Prestazioni di garanzie

Il nuovo articolo 9a capoverso 3^{bis} della legge del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7), elaborato nel quadro della modifica della legge federale del 26 settembre 2025 sull'energia (cosiddetto «atto sull'accelerazione», FF 2025 2895), crea la base legale affinché il concessionario possa versare al Cantone una garanzia in alternativa all'attuazione di una misura di compensazione. Presupposto per tale versamento è che le misure di compensazione non possano essere disposte per motivi oggettivi e credibili con l'approvazione del progetto. Secondo l'articolo 9a capoverso 3^{bis} primo periodo LAEI, la garanzia corrisponde almeno a una volta e mezza i costi presumibili delle misure di compensazione. Inoltre, il capoverso 3^{bis} ultimo periodo affida al Consiglio federale il compito di stabilire i principi alla base del calcolo della garanzia e il suo importo massimo. Con la presente disposizione esecutiva nell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01), il Consiglio federale attua il mandato legislativo.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Grazie all'obbligo di notifica, Pronovo AG potrà verificare più facilmente la plausibilità dei dati. Per il resto, la modifica non comporta ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale né altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.

L'introduzione della possibilità di versare una garanzia comporta che i Cantoni debbano realizzare le misure con il denaro versato, qualora il gestore non attui autonomamente le ulteriori misure di compensazione. Ciò implica un aumento dell'onere di personale per i servizi cantonali competenti. Non sono tuttavia previste ripercussioni finanziarie negative per i Cantoni, poiché questi possono utilizzare la garanzia anche per coprire i propri costi. Per la Confederazione l'introduzione delle garanzie non ha ripercussioni né economiche né di personale.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

L'obbligo di notifica per i gestori di rete del gas implica per questi ultimi soltanto un onere amministrativo minimo. Non vi sono ripercussioni sull'ambiente e sulla società.

La possibilità di versare una garanzia ha effetti positivi sull'incremento della produzione di elettricità e contribuisce così all'auspicato potenziamento delle energie rinnovabili in Svizzera.

L'introduzione della garanzia avrà soltanto effetti limitati sull'ambiente, poiché il suo ammontare continua a costituire un importante incentivo alla realizzazione delle ulteriori misure di compensazione. In caso contrario, la garanzia spetta al Cantone che provvederà ad attuare le relative misure.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 6 cpv. 2

Per ridurre al minimo l'onere a carico dei produttori, del settore e delle autorità, la verifica della plausibilità dei dati di produzione nel sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti si baserà su documenti e informazioni già disponibili. Una di queste informazioni è la quantità di gas rinnovabile immessa in rete, di cui dispone il gestore di rete. Questi dati devono ora essere notificati annualmente all'organo d'esecuzione.

Art. 9a^{quinquies} Ammontare della garanzia secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI

La garanzia deve corrispondere a una volta e mezza il costo delle ulteriori misure di compensazione menzionate nella legge. Il legislatore ha già fissato un importo relativamente elevato per la garanzia. Non è opportuno aumentare il fattore oltre il valore indicato nella legge.

Nei casi in cui i costi presumibili delle misure di compensazione non siano ancora chiari, ad esempio perché, nonostante gli sforzi profusi, le proposte del promotore di progetto e delle organizzazioni ambientaliste divergono molto tra loro, l'autorità competente deve potersi basare su un'altra grandezza di riferimento per determinare l'importo della garanzia. Al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia, determinante per la definizione delle misure di compensazione, è noto l'ammontare dei costi delle misure di sostituzione ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). È quindi opportuno utilizzare i costi delle misure di sostituzione necessarie come grandezza di riferimento.

Con l'attuazione delle misure di sostituzione, le ripercussioni della centrale elettrica sugli interventi in spazi vitali degni di protezione risultano già compensate. Le ulteriori misure di compensazione vanno pertanto oltre il necessario. Un valore eccessivamente elevato renderebbe i progetti troppo onerosi. Una garanzia fissata a un livello troppo basso potrebbe generare un onere supplementare per i Cantoni, poiché ridurrebbe l'incentivo a raggiungere rapidamente un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione, come auspicato dal legislatore, invece di procedere al versamento della garanzia. Con una garanzia del 75 per cento dei costi delle misure di sostituzione si tiene adeguatamente conto di entrambi gli aspetti.

Nei casi in cui, al momento dell'autorizzazione edilizia, non sia ancora possibile determinare i costi delle ulteriori misure di compensazione e l'ammontare della garanzia venga pertanto fissato sulla base delle misure di sostituzione, può accadere che, nel corso della pianificazione successiva, vengano sviluppate ulteriori misure di compensazione i cui costi, una volta determinati in via definitiva, non corrispondono all'ammontare della garanzia stabilito inizialmente. Se a questo punto permane un motivo oggettivo per cui le ulteriori misure di compensazione non possano essere autorizzate con decisioni passate in giudizio, è necessario adeguare la garanzia. Nei casi in cui la garanzia risulti più elevata rispetto ai costi ormai noti delle ulteriori misure di compensazione, il promotore del progetto è tenuto a versare al Cantone la differenza rispetto all'importo della garanzia ricalcolato sulla base dei costi delle ulteriori misure di compensazione (lett. a). Qualora invece l'importo ricalcolato sia inferiore a quello della cauzione, al promotore del progetto viene restituito l'importo (lett. b).

Art. 9a^{sexies} Procedura in presenza di motivi oggettivi secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI

Capoverso 1: per la definizione delle ulteriori misure di compensazione è determinante il momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia.

Capoverso 2: se si raggiunge un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione, queste saranno decise unitamente all'autorizzazione edilizia. Per la realizzazione delle misure potrebbero essere necessarie ulteriori procedure o autorizzazioni. Un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione può essere raggiunto anche dopo il rilascio dell'autorizzazione edilizia. In questi casi il concessionario deve fare approvare anche le ulteriori misure di compensazione dall'autorità cantonale competente. Nei casi in cui, sulla base dei costi determinati successivamente per le ulteriori misure di compensazione, la garanzia si discosti dall'importo calcolato originariamente, viene compensata la differenza tra il promotore del progetto e il Cantone.

Capoverso 3: nell'elenco non esaustivo di cui all'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI non è contemplata l'eventualità che i gruppi di interesse non riescano a raggiungere un accordo sulle ulteriori misure di compensazione necessarie. Una simile situazione rappresenta tuttavia un rischio significativo di blocco dei progetti. Dalle fonti legislative risulta che non era intenzione del legislatore che l'assenza di un accordo potesse generare ritardi nella realizzazione dei progetti di centrali elettriche. Pertanto, ai sensi dell'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI, nell'ordinanza deve essere menzionato esplicitamente il motivo oggettivo che giustifica una garanzia. Ciò in aggiunta ai quattro motivi oggettivi elencati al capoverso 3 lettera f (impossibilità o ritardi nella riservazione di terreni, impossibilità di realizzazione a causa dell'assenza di garanzie per il finanziamento dei costi residui ecc.). Che l'elenco al capoverso 3 lettera f non sia esaustivo risulta dal termine «in particolare» che lo introduce.

Presupposto per il motivo oggettivo del mancato accordo è che le parti interessate (concessionario, organizzazioni ambientaliste e Cantone) non riescano a mettersi d'accordo sulle misure di compensazione entro un termine adeguato. Non è possibile definire in valori assoluti la durata di un termine adeguato. A seconda della dimensione e della complessità del progetto, possono essere considerati adeguati termini di durata diversa. È tuttavia importante che le parti interessate avviino per tempo la ricerca di ulteriori misure di compensazione. Queste ultime devono essere disposte secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI solo con il rilascio dell'autorizzazione edilizia. Se al momento della presentazione della domanda di costruzione del progetto non è ancora stato raggiunto un accordo sulle ulteriori misure di compensazione, il termine adeguato di cui al capoverso 3 può considerarsi rispettato.

Inoltre, deve essere garantito che le ulteriori misure di compensazione proposte dal concessionario soddisfino, secondo l'autorità cantonale competente, i requisiti di cui all'articolo 9a^{quater} OEn; occorre pertanto assicurare che il concessionario presenti un pacchetto di misure di compensazione adeguato.

Questi requisiti consentono di garantire che i gestori conducano le trattative in modo serio e che la procedura non venga prolungata senza giustificazione.

Oltre al mancato accordo sulle misure, può verificarsi anche una situazione in cui gli stakeholder sono sostanzialmente d'accordo sull'entità delle ulteriori misure di compensazione, ma nel Cantone interessato non è possibile individuare misure adeguate di tale entità. Dal punto di vista del Consiglio federale, si tratta di una circostanza che rientra tra i motivi su cui il richiedente non può influire (art. 9a cpv. 3 lett. f n. 4 LAEI) e costituisce perciò un motivo oggettivo per il versamento di una garanzia. Pertanto, sotto questo profilo, non si ravvisa un ulteriore fabbisogno di regolamentazione a livello di ordinanza. In tali casi, il richiedente deve dimostrare in modo credibile di avere portato avanti con serietà la ricerca delle relative misure di compensazione.

Capoverso 4: la disposizione stabilisce che la garanzia è rimborsata se le ulteriori misure di compensazione vengono attuate al più tardi entro la messa in esercizio ufficiale delle centrali elettriche. In caso contrario l'importo spetta al Cantone, che deve utilizzarlo in modo vincolato per l'attuazione di ulteriori misure di compensazione e per coprire i propri costi.

È possibile che un concessionario, a cui le ulteriori misure di compensazione secondo il capoverso 2 sono state approvate successivamente, non ne abbia ancora completato l'attuazione al momento della

messa in esercizio della centrale elettrica. In tali casi, deve essere rimborsata anche la garanzia non appena le ulteriori misure di compensazione saranno completamente attuate. Ciò consente di garantire che il gestore non debba sostenere due volte i costi delle ulteriori misure di compensazione o che tali misure non eccedano un limite ragionevole. Inoltre, ciò costituisce un incentivo affinché il concessionario continui ad attuare le ulteriori misure di compensazione anche durante la fase di costruzione del progetto.

Art. 9a^{septies}

Il contenuto dell'articolo corrisponde all'attuale articolo 9a^{quinquies}.